

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA IL RAGGIO VERDE - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MUGGIO' MB CORSO ITALIA

Numero REA: MB - 1638188

Codice fiscale: 03099160966

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-01-2005 - Statuto completo;	2
---	---

dispensato dalla lettura degli allegati.

Consta di due fogli e ne occupa cinque pagine non complete

F.to Valentino Missaglia

F.to Carlo Mussi notaio

** ** *

Allegato "A" del N° 64604/12926 di Rep.

** ** *

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 – Costituzione e sede

E' costituita, una società cooperativa sociale a mutualità prevalente, sotto la denominazione:

“SOCIETA' COOPERATIVA IL RAGGIO VERDE - COOPERATIVA SOCIALE” La Cooperativa ha sede in Muggiò.

L'organo amministrativo può istituire e sopprimere in località diverse dalla sede sociale, anche all'estero, uffici, agenzie, rappresentanze e unità locali, nonchè trasferire l'indirizzo della società all'interno dello stesso comune.

Art. 2 – Durata

La Cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre 2100 (duemilacent).

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 – Scopo sociale

La Cooperativa, non ha finalità di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale dei soci e della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sanitari - sociosanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera a) della Legge 8 novembre 1991, n. 381. La Cooperativa organizza un'impresa che persegue mediante la solidale partecipazione dei Soci gli obiettivi della legge predetta. I Soci cooperatori, prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra Soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'art. 4. Le prestazioni dei Soci cooperatori prestatori di lavoro in favore della Società Cooperativa, possono avvenire anche in forma di collaborazione autonoma, di collaborazione a progetto, coordinata e continuativa ed eventualmente con altre forme di lavoro previste dalla legislazione vigente. La Società Cooperativa, può inoltre avvalersi della collaborazione di lavoratori non Soci. La tutela dei Soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto Sociale e del Regolamento interno. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono : la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio della responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio e un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. Secondo quanto indicato nel 6^

principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, la Cooperativa per poter curare nel modo migliore l'interesse dei Soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative su scala locale, nazionale ed internazionale.

Art. 4 – Oggetto

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali in modo esclusivo, mediante la gestione complessiva della struttura residenziale per anziani posta in Muggiò (MI), corso Italia angolo Nuova via Provinciale per Nova Milanese, denominata "Residenza Corte Briantea". Destinatari di tali strutture saranno le persone anziane affette da grave deficit, tale da non poter consentire il compimento di atti di attività elementari, o portatrici di patologie psichiatriche di preminente interesse socio assistenziale; persone in condizioni psico-fisiche di parziale autosufficienza in grado di compiere con aiuto le funzioni primarie; persone anziane che pur non necessitando di particolare protezione sociale e sanitaria richiedono soluzioni alloggiative in ambienti che consentano di soddisfare esigenze di socializzazione. La struttura dovrà pertanto provvedere a garantire il dignitoso soddisfacimento di bisogni primari ed assistenziali delle persone ospiti, il soddisfacimento di bisogni sanitari mediante l'erogazione di prestazioni sanitarie di base e specialistico-riabilitative, che oltre a curare gli eventi morbosi prevengano la loro insorgenza o ne ritardino l'evoluzione. La struttura dovrà inoltre garantire il soddisfacimento di bisogni sanitari quali controlli medici, terapie, medicazioni, prestazioni riabilitative e fornire prestazioni sanitarie tese sia a prevenire situazioni invalidanti, che a riportare la persona al massimo recupero possibile o a stabilizzarne la situazione, non migliorabile. La struttura

potrà infine essere messe a disposizione per attività di altri servizi, quali l'assistenza domiciliare, centro diurno, e le attività sanitarie riabilitative. La Cooperativa potrà svolgere ogni attività connessa allo scopo sociale o comunque finalizzata al perseguimento dello stesso, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dello scopo sociale sia direttamente che indirettamente.

In via non prevalente ma strumentale alla realizzazione dello scopo sociale, e a puro titolo esemplificativo la Cooperativa potrà assumere personale dipendente, stipulare accordi di collaborazione professionale, acquistare ed assumere in locazione, locare o vendere mobili o immobili, stipulare convenzioni con Enti territoriali e non, con privati, associazioni, società ed imprese e chiedere il loro contributo e concorso allo svolgimento delle finalità sociali, contrarre mutui, anche ipotecari, finanziamenti, prestiti, dare e ricevere garanzie personali e reali, anche a favore di terzi, compiere ogni operazione immobiliare, mobiliare, creditizia e finanziaria atta a raggiungere gli scopi sociali.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei Soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito Regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli Soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma. I finanziamenti con obbligo di rimborso della somma versata a carico della società, e quindi con esclusione di ogni tipo di versamento a fondo perduto, potranno essere effettuati dai Soci a favore della società medesima nel rigoroso rispetto di tutti i presupposti e le condizioni imposte dall'art. 11 del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385, nonché dalle norme

regolamentari che ne danno attuazione e comunque di quelle diverse leggi speciali che regoleranno la materia nel momento in cui tali finanziamenti verranno posti in essere.

La Cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.1.92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

In ottemperanza al disposto dell'art. 2514 c.c.:

- è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- è stabilito l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della cooperativa dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La soppressione delle clausole predette sono deliberate con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

TITOLO III

SOC I

Art. 5 – Base sociale

Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore a quello stabilito dalla Legge.

Possono essere soci coloro che intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività sociali. Le responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità o soci esperti che esplicano la loro attività utile al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa;
- c) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente;
- d) soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale. Ai soci sovventori vengono applicate le disposizioni di cui all'art. 4 della L. 59/92 e sue successive ed eventuali modificazioni.

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 59/92, possono essere altresì soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui Statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 6 - Soci prestatori (o lavoratori)

Il rapporto tra socio lavoratore e cooperativa di cui alla lettera a) dell'art. 5 del presente statuto, è disciplinato dalla Legge 3 Aprile 2001, N. 142 e successive modifiche.

In particolare il socio lavoratore:

- a) concorre alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipa all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuisce alla formazione del capitale sociale e partecipa al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mette a disposizione le proprie capacità professionali in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma stabilita dalle norme in materia.

Tale rapporto di lavoro, in conformità con le norme e le interpretazioni ministeriali vigenti, è da considerarsi "subordinato" al vincolo di natura associativa e strumentale in funzione del raggiungimento dello scopo mutualistico

Art. 7 – Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta dichiarando di sottoporsi agli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalle deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti.

La domanda di ammissione dovrà inoltre contenere:

- a) l'indicazione del nome, del cognome, la data e il luogo di nascita e la residenza, e l'attività

svolta;

b) i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;

c) l'indicazione del numero delle azioni che si intende sottoscrivere;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto della Cooperativa nonché eventuali regolamenti interni.

L'Ente che intende associarsi alla Cooperativa deve presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante con le seguenti indicazioni:

a) denominazione sociale, sede e oggetto sociale, data e luogo di costituzione e durata, numero dei soci;

b) il numero delle azioni che intende sottoscrivere;

c) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto della Cooperativa nonché gli eventuali regolamenti interni. Alla domanda vanno allegati copia dello Statuto vigente, estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione e ogni altro documento richiesto dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e ritenuto utile alla valutazione della domanda di adesione.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2528 c.c.

Art. 8 – Divieti per i soci

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

E' fatto divieto ai soci iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative o associarsi a

società che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicano attività concorrente, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione con maggioranza dei 2/3 (due /terzi) dei suoi componenti.

E' vietato altresì al socio cooperatore di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.

Il socio deve inoltre astenersi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa ripone nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 9 – Doveri del socio

Ogni socio deve sottoscrivere e versare almeno una azione di capitale sociale del valore nominale di euro 52,00 (cinquantadue virgola zerozero), nonché l'eventuale quota di ammissione se deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Il versamento del valore nominale delle azioni deve avvenire contestualmente alla sottoscrizione.

Ogni socio inoltre è obbligato:

- a) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni, in modo particolare del Regolamento Interno del Rapporto di Lavoro, e dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a partecipare, impegnandosi alle prestazioni necessarie ed idonee, all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa.

I soci possono concorrere all'attività della Cooperativa ed al conseguimento degli scopi sociali anche prestando attività volontarie e gratuite.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e (del revisore se nominato), per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento

Art. 10 – Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei singoli soci può verificarsi per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte nonché per liquidazione o scioglimento dell'Ente, organismo, o persona giuridica.

Art. 11 – Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, in particolare dall'art. 2437 del C.C., può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2532 e 2530 C.C.

Spetta al Consiglio di Amministrazione provvedere all'esame dei motivi del recesso nell'interesse della società.

Il socio sovventore non può recedere dalla Cooperativa per un anno dalla sua ammissione.

Decorso tale termine, deve comunicare il recesso almeno sei mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi

che a norma di questo Statuto e della Legge legittimino il recesso, come pure decidere sulle domande di recesso avanzate dal socio che non intende più partecipare allo svolgimento dell'attività sociale.

Art. 12 – Decadenza

Il Consiglio di Amministrazione delibera la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale e precisamente:

- i soci fruitori che hanno cessato di usufruire dei servizi della cooperativa;
- i soci lavoratori e i soci volontari che hanno cessato di prestare la propria opera a favore della cooperativa.

La decadenza del socio lavoratore determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro da parte dello stesso. La decadenza diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro soci.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti, inabilitati e di quelli che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente Statuto.

Art. 13 - Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione contro i Soci:

- a) che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento interno inerente ai rapporti di lavoro con la cooperativa di cui al successivo art.15 e di altri

regolamenti o deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;

b) che senza giustificato motivo si rendano morosi nei versamenti obbligatori a favore della cooperativa o nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la cooperativa per qualsiasi titolo;

c) che senza giustificato motivo si rifiutino di partecipare ai lavori dell'impresa sociale o comunque li ostacolino mediante comportamenti contrari all'interesse della stessa ed in contrasto con lo spirito cooperativo;

d) che senza giustificato motivo non adempiano puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;

e) che in qualunque modo arrechino alla cooperativa un danno ingiusto;

f) che non siano più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;

g) che fomentino dissidi o disordini tra i soci o comunque tengano comportamenti contrari all'interesse della società ed in contrasto con lo spirito cooperativo;

h) che senza preventiva autorizzazione scritta dal Consiglio di Amministrazione svolgano direttamente od indirettamente, per sé o per interposta persona, attività in concorrenza con la cooperativa ed in contrasto con gli interessi della stessa.

Nei casi indicati alle lettere a), b), c), d), il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Agli effetti di cui al successivo art.14 l'esclusione diventa operativa dalla annotazione della

stessa sul libro Soci.

Art. 14 – Controversie in merito allo scioglimento del rapporto sociale

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, devono essere comunicate ai soci destinatari del provvedimento mediante raccomandata. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tale materia, saranno devolute alla decisione del collegio arbitrale di cui all'art. 38 del presente Statuto. Il mancato ricorso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del collegio arbitrale.

Art. 15 – Disciplina della prestazione di lavoro

In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio cooperatore quale "Socio lavoratore", la disciplina della prestazione di lavoro dei Soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito Regolamento Interno del Rapporto di Lavoro.

Nel rispetto della vigente normativa il Regolamento di cui al comma precedente redatto dal Consiglio di Amministrazione è approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c.

Art. 16 – Regolamento interno

Il Regolamento Interno disciplina i rapporti tra Soci lavoratori e Cooperativa per lo svolgimento dell'attività lavorativa secondo le disposizioni delle norme vigenti in materia, nonché del rispettivo "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro" di riferimento. Tale

Regolamento potrà derogare alle disposizioni del “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro” sopra richiamato in virtù di quanto disposto dalla legge 142/2001 e successive modifiche.

Il Regolamento interno disciplina specificatamente le cause di danno ingiusto di cui al punto e) dell’art. 12 del presente Statuto, arretrate alla Cooperativa. Tali cause determinano la perdita automatica della qualità di Socio e di conseguenza l’esclusione dalla Cooperativa e la cessazione di qualsiasi rapporto lavorativo intercorrente con la Cooperativa stessa.

Il Regolamento di cui all’articolo precedente può prevedere la riduzione dell’orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa.

Nei casi di riduzione dell’orario o di sospensione di cui al primo comma la Cooperativa chiederà l’intervento della cassa integrazione guadagni, qualora sia consentito dalla disciplina vigente.

E’ facoltà della Cooperativa istituire forme di assistenza e previdenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

Il Regolamento potrà inoltre contenere l’obbligo di risarcimento a carico dei Soci operatori di danni ingiusti che i medesimi causino alla Cooperativa durante la prestazione di lavoro.

Art. 17 – Rimborso quota sociale

I soci receduti, decaduti ed esclusi hanno soltanto diritto al rimborso, a norma dell'art. 2535 c.c., delle azioni da essi effettivamente sottoscritte la cui liquidazione avrà luogo sulla base

del bilancio di esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. Si applica l'art. 2535 C.C.

Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido e penale deliberato a carico dei soci esclusi, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Art. 18 – Diritto degli eredi

In caso di decesso del socio, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 2534 C.C., il diritto degli eredi al rimborso delle azioni, si matura nella misura e nelle modalità previste nel precedente articolo allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificato il decesso.

Art. 19 – Richiesta di rimborso

I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto, dovranno richiedere il rimborso delle azioni mediante raccomandata.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine di sei mesi dal recesso, esclusione, decadenza o morte, e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

TITOLO IV

AZIONI SOCIALI, PARIMONIO SOCIALE, BILANCIO

Art. 20 – Numero ed importo delle azioni sociali

Il numero delle azioni sociali è illimitato. Ciascuna azione sociale non potrà essere inferiore a euro 52,00 (cinquantadue virgola zerozero) né superiore alle previsioni di legge.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Art. 21 – Sottoscrizione delle azioni

L'azione inizialmente sottoscritta e le eventuali sottoscrizioni di aumento dovranno essere versate immediatamente.

Le azioni sono sempre nominative; esse non possono essere sottoposte a pegni o vincoli e neppure essere cedute a soci o a terzi o comunque negoziate con effetto verso la società, salvo il diritto di recesso ex art. 2530, ultimo comma C.C.

Il valore nominale delle azioni possedute da ciascun socio non potrà mai superare le previsioni di legge. Le somme versate per tasse di ammissione non sono rimborsabili in nessun caso.

Le azioni dei soci sovventori sono nominative e trasferibili ex art. 4 comma 4^a legge 59/92.

Art. 22 – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal Capitale Sociale formato da un numero illimitato di azioni del valore di euro 52,00 (cinquantadue virgola zerozero) ciascuna;

- dal fondo per lo sviluppo tecnologico o per ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, formato da un numero illimitato di azioni nominative di valore nominale di euro 250,00 (duecentocinquanta) ciascuna detenute dai soci sovventori;

Nessun socio può avere una quota superiore a quella stabilita dalla legge;

b) dal Fondo di Riserva Indivisibile costituito dalle eccedenze attive di bilancio e dalle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o decaduti ed agli eredi o legatari dei

soci deceduti a norma del presente Statuto;

c) dal Fondo apporti in conto capitale che è indivisibile, costituito da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati.

Art. 23 – Bilancio

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio annuale con il conto economico previo esatto inventario da compilarsi con criteri di oculata prudenza e secondo le disposizioni di legge in materia. Dal bilancio devono in particolare risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Dalla relazione allo stesso devono risultare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545 C.C.

Gli utili di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva legale ex art. 2545 quater, primo comma C.C.;
- b) il 3% ai fondi mutualistici per la Cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/92.
- c) una quota che, nella misura consentita dalla legge 59/92 e successive variazioni, potrà essere utilizzata per la rivalutazione delle azioni;
- d) al fondo di riserva indivisibile ai sensi dell'art. 2545 ter C.C.

Gli utili comunque non sono distribuibili ai soci, ad eccezione dell'eventuale dividendo riconosciuto ai soci sovventori, nei limiti consentiti dalle norme in materia di cooperative aventi i requisiti mutualistici, nonché attraverso l'erogazione facoltativa del "ristorno"

aziendale ai sensi della normativa vigente (art. 2545 sexies C.C.).

I soci hanno i diritti di cui all'art. 2545 bis C.C.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 24 – Organi sociali

Sono organi sociali:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio Sindacale.

Art. 25 – Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno il luogo (nella sede o altrove purchè nell'ambito della Regione Lombardia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima e comunque entro 30 giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza; in aggiunta a tale pubblicità, la Cooperativa cura che l'avviso di convocazione venga effettuato mediante altri mezzi di comunicazione quali: consegne manuali o a mezzo posta.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente

costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e partecipano all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale, tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato ex art. 2366, penultimo comma C.C..

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Art. 26 – Convocazione ed attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Quando lo richiedono particolari esigenze, relative alla struttura e all'oggetto della società ai sensi dell'art. 2364, secondo comma C.C., l'Assemblea potrà essere convocata nel maggior termine di 180 (centoottanta) giorni.

Oltre agli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve:

- a) discutere, approvare, o eventualmente modificare il bilancio di esercizio;
- b) eleggere e/o surrogare i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) nominare il Collegio dei Sindaci;
- d) determinare la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;

e) approvare e/o modificare i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;

f) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

g) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

L'Assemblea si riunisce quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, o da almeno un decimo dei soci in ossequio al disposto dell'art. 2367 C.C.. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge ex art 2365 C.C., è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori

Art. 27 – Validità delle sedute

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o validamente rappresentati tanti soci che rappresentano almeno la metà più uno dei voti esprimibili.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o validamente rappresentati aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili e del voto favorevole dei tre quinti dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

Per ogni modifica relativa allo scopo e all'oggetto sociale tale da pregiudicare l'appartenenza della Cooperativa al settore delle cooperative sociali, o comunque volte ad introdurre attività diverse da quelle previste dall'art. uno, primo comma punto a), della Legge 8 novembre 1991 n. 381 ambedue tali limiti sono elevati a nove decimi.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve essere formato in conformità al dettato dell'art. 2375 C.C.. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma dell'art.2371 C.C.

Art. 28– Presidenza delle sedute e nomina del Segretario

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente della Società o in sua assenza, dal Vice Presidente oppure, se anche questo fosse impedito, dal Consigliere più anziano: in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti.

La nomina del Segretario, che può essere un non socio, è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

La nomina del Segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un Notaio.

Spettano al presidente dell'assemblea i compiti di cui all'art. 2371 C.C..

Art. 29 – Votazioni e diritto di voto

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi. Le votazioni devono essere sempre palesi. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare delle azioni sottoscritte.

In deroga a ciò ciascuno dei soci sovventori può avere più voti in relazione all'ammontare del conferimento e precisamente un voto ogni 100 (cento) azioni detenute, comunque almeno uno e mai più di cinque voti; i voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci. Tale ragguaglio avviene, in caso di eccedenza di tale limite, con una proporzionale riduzione dei diritti di voto esprimibili da ogni socio sovventore che potranno essere quindi anche inferiori all'unità espressi in forma frazionaria.

Il socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare, con le modalità prescritte dagli articoli 2372 e 2539 C.C. da un altro socio, non Consigliere o Sindaco, ma che abbia diritto al voto mediante delega scritta: nessun socio può avere più di tre deleghe. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Art. 30 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dell'Assemblea da stabilirsi al momento della nomina. Gli amministratori possono anche essere non soci. I soci sovventori, o mandatari delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati amministratori; la maggioranza degli Amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci operatori.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per un massimo di tre esercizi, secondo le decisioni di volta in volta prese dall'Assemblea; in assenza di esplicita decisione si intenderà eletto per un mandato di tre esercizi. I suoi componenti sono sempre rieleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi e sono dispensati dal prestare cauzione.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli Amministratori spetta all'Assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Società.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti.

L'organo amministrativo ha facoltà di nominare direttori, nonché procuratori ad negoziare per determinati atti o categoria di atti.

Può inoltre delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più Amministratori, anche con la qualifica di amministratori delegati, oppure ad un comitato esecutivo ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 C.C. e dei poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci a norma dell'art. 2544 C.C.

Art. 31 – Convocazione, validità delle sedute e votazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un quinto dei Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera spedita almeno tre giorni prima della

data prevista per l'adunanza o, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 32 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge (art. 2364 e 2365 C.C.) o per Statuto sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Spetta al Consiglio, a titolo esemplificativo, in particolare:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) deliberare sulla assunzione e sul licenziamento del personale, fissandone le mansioni e le attribuzioni a norma di legge e dei patti del lavoro;
- e) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compresi contratti di leasing, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e

mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

f) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

g) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;

h) conferire procure per i singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione di nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;

i) delibera l'ammissione, il recesso, la decadenza o l'esclusione dei soci;

j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizioni della Legge o del presente Statuto siano riservati all'Assemblea;

k) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'art. 4 del presente Statuto nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

l) delibera circa l'adesione o l'uscita della società da consorzi di cooperative anche di grado superiore o ad organi federativi e consortili;

m) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.

Art. 33 – Cessazione degli Amministratori e loro sostituzione

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386. Gli Amministratori, così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Qualora, per dimissioni o altre cause, venisse a mancare la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, tutti i Consiglieri si intendono senz'altro decaduti dal mandato e viene convocata d'urgenza, a cura degli Amministratori rimasti in carica l'Assemblea Ordinaria per la nomina dell'intero Consiglio.

Se, nell'ipotesi di cui al comma precedente, vengono a mancare tutti gli Amministratori l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 34 – Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche il Presidente della Società, egli rappresenta legalmente la società stessa nei confronti di terzi ed in giudizio e ha la firma sociale.

Il Presidente cura l'esecuzione di tutti i deliberati del Consiglio e dall'Assemblea; può perciò con la sola sua firma, rilasciare pure liberatorie quietanze anche ad enti pubblici. Tali facoltà, in caso di suo impedimento, competono al Vice Presidente e possono esser oggetto di procura.

Art. 35 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea preferibilmente fra non soci. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato

dall'Assemblea.

I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale controlla l'Amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture a norma di legge, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. I Sindaci che possono in ogni momento provvedere anche individualmente atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis C.c. ed esercita il controllo contabile sulla società.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2404, 2405, 2406, 2407 e 2408, primo comma C.C.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36 – Scioglimento della Cooperativa

La Cooperativa si intende sciolta di diritto nei casi previsti dall'art. 2545 duodecies del C.C.

Art. 37 – Nomina liquidatori

In qualunque caso di scioglimento della Società l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori,

preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Art. 38 – Liquidazione

E' vietata la distribuzione ai soci delle riserve.

Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci né durante la vita della Società né in occasione dello scioglimento della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della Cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale; la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale delle azioni.

Il patrimonio netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato secondo le modalità di legge, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/92 e secondo quanto stabilito dal D.L.C.P.S. 14.12.1947, n. 1577 e successive modificazioni.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 39 – Controversie

Ogni controversia che potesse sorgere tra la Società ed i soci, loro eredi, Amministratori e liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto sarà decisa da un Collegio di tre Arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Milano ad istanza della parte più diligente.

Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole composizione senza formalità di procedura.

Se vi sia accordo in proposito tra le parti la risoluzione delle eventuali controversie potrà essere domandata ad unico arbitro nominato come sopra che giudicherà come amichevole compositore equitativamente e senza formalità di procedura.

Le decisioni del Collegio Arbitrale e/o dall'Arbitro sono inappellabili.

Art. 40 – Regolamenti interni

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

Art. 41 – Rinvio alle disposizioni legislative

Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo e dal presente Statuto, valgono le disposizioni legislative sulle Cooperative, rette con i principi della mutualità agli effetti tributari, nonché le norme del Codice Civile in materia di "Società Cooperative" e quelle sulle "Società per Azioni", in quanto compatibili.

Art. 42 – Adesione alla Confederazione Cooperative Italiane

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane con sede in Roma, alla competente Federazione Nazionale di Categoria e alla Confcooperative – Unione Provinciale di Milano.

Vidimato per allegazione

F.to Valentino Missaglia